



Comune di Taggia

Provincia di Imperia

**Regolamento  
per l'utilizzo delle  
Pagine Facebook  
“Comune di Taggia”  
e “Turismo Comune di Taggia”**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 61 del 2017

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Gestione delle pagine e pubblicazione degli atti

Art. 4 - Modalità di accesso a Facebook e norme di comportamento

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

Art. 6 - Costi di gestione

Art. 7 - Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali del social-network “Facebook” del “Comune di Taggia” e del “Turismo Comune di Taggia”, reperibili sul sito [www.facebook.it](http://www.facebook.it), e definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

2. Con l’espressione “social network” si intende una versione telematica delle “reti sociali” ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

## **Art. 2 – Principi**

1. Il Comune di Taggia riconosce internet ed i social network quali strumenti fondamentali per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. L’Amministrazione comunale identifica in internet e nei social-network un’opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

3. In proposito l’Amministrazione Comunale riconosce i propri profili istituzionali presenti in Facebook, rinvenibili ai seguenti indirizzi web: <https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/> e [https://www.facebook.com/TurismoComuneditaggia/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/TurismoComuneditaggia/?ref=br_rs), considera tale social-network importante per la libera espressione della collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità del locale territorio.

4. Le pagine istituzionali “Comune di Taggia” e “Turismo Comune di Taggia” su Facebook sono risorse che devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.

Pertanto i contenuti saranno orientati a:

- a) Promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali di particolari gruppi politici;
- b) Diffondere foto/video di eventi organizzati direttamente dal Comune di Taggia o, in taluni casi di particolare rilevanza, anche solo co-organizzati o patrocinati;
- c) Informare la cittadinanza su: servizi (pubblici o privati in convenzione), scioperi, chiusure al traffico, storia locale, ecc.

d) Finalità di marketing territoriale e di promozione del territorio e delle sue particolarità ed eccellenze, nonché archivio digitale di notizie e foto storiche;  
5. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.

### **Art. 3 - Gestione dei profili e pubblicazione degli atti**

1. Il gestore delle pagine comunali facebook è individuato nella persona del Sindaco, personalmente o tramite amministratori espressamente delegati, i quali rappresentano il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi alla Pubblica Amministrazione.
2. Sulle pagine comunali possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Taggia, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.
3. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai Responsabili di Unità organizzativa, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali, nel rispetto del successivo art. 4.
4. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, dovranno essere trasmesse, esclusivamente per via telematica tramite la voce "Invia messaggio" presente sulle pagine Facebook dell'Ente (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 3 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.
5. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
6. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

### **Art. 4. - Modalità di accesso a Facebook e norme di comportamento**

1. Il gestore, come individuato all'art. 3, provvede a gestire le abilitazioni delle pagine, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente Regolamento.
2. L'accesso alle pagine dell'Amministrazione Comunale di Taggia e del Turismo Comune di Taggia di Facebook è libero ed aperto a tutti, ma viene regolamentato come segue:
  - a. Il soggetto che commenterà gli articoli del Comune di Taggia e del Turismo Comune di Taggia dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le Associazioni di facile identificazione, gli Enti e le Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la

sua foto in chiaro, deve avere nella scheda “informazioni” dati sufficienti per la riconoscibilità;

b. Il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l’orientamento politico e religioso della comunità presente;

c. Il soggetto che commenta dovrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell’utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;

d. I “link”, ovvero collegamenti ad altri siti web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

a. l’utilizzazione delle pagine come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;

b. gli insulti di qualsiasi genere rivolti a personaggi pubblici, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell’insulto;

c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;

d. l’inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;

e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;

f. atteggiamenti sarcastici e denigratori;

g. i comportamenti tesi a *postare* link riconducibili a siti di guerra, armi, con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans o virus in genere.

## **Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti**

1. Ogni singolo utente del servizio di Facebook deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l’obbligo di denunciare all’Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d’ufficio, è in capo al gestore di cui all’art. 3.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un’atmosfera

serena e amichevole. Per tanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'Amministratore.

5. Il gestore potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

a. nel preavvisare il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, via e-mail, riportando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Si provvederà al contempo ad eliminare il post o commento incriminato che riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvederà a bloccare il profilo del soggetto inadempiente.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse, ed al Segretario Generale per ogni eventuale competenza.

## **Art. 6 - Costi di Gestione**

1. Come da vigente regolamento di Facebook non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori del social-network (es. Canoni annuali per il mantenimento del nome dei profili) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento del profilo.

## **Art. 7 – Entrata in vigore**

La regolamentazione avviene ex-post rispetto all'iscrizione dell'Ente sul sito oggetto del presente regolamento, poiché si è inteso implementare un progetto per valutarne interesse, facilità di aggiornamento e risultati in termini comunicativi.

L'aggiornamento del sito in assenza del presente regolamento ha comunque sempre rispettato quanto ivi contenuto.

Per quanto non previsto in questo Regolamento si rimanda alle norme nazionali in particolare:

- D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

- L.241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

- L.69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

- L.28/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"